



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno ...

“Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 102, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l’accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno, alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell’eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”, e, in particolare, l’articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009, “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina di entrambe le procedure concorsuali;

EFFETTUATA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalità di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalità di espletamento del concorso interno;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I
Concorso pubblico per esami



Il Ministro dell'Interno

Articolo 1

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il bando di concorso indica il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, individuato tra i seguenti ed esplicitato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:

- a) bio-chimico;
- b) energetico;
- c) costruzioni e impianti.

4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 102, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. In relazione alla pluralità di funzioni disciplinate dall'articolo 101 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e tenuto conto dello specifico ambito tecnico-scientifico che si intende attivare tra quelli indicati nell'allegato 1, il bando di concorso può individuare, tra i titoli di studio previsti all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, quelli che consentono la partecipazione alle procedure concorsuali.

6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno venti volte il numero complessivo dei posti messi a concorso per il medesimo ambito, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva, unica per tutti gli ambiti tecnico-scientifici, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacità logico-deduttive e analitiche e la conoscenza delle seguenti materie:

- a) elementi di fisica;
- b) elementi di chimica;
- c) elementi di biologia;
- d) matematica (algebra e geometria).



Il Ministro dell'Interno

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. Il numero massimo di candidati da ammettere alle prove di esame per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico è stabilito nel bando di concorso, in un numero pari a venti volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. Per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto dal bando, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 8 redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Le graduatorie sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 3 Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, indicate nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A.

3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, indicate nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo B.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico, anche sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:

- a) elementi di statistica;
- b) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.



Il Ministro dell'Interno

6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

8. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle materie di cui all'allegato 1 sulle quali vertono le prove d'esame.

Articolo 4

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 9, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

CAPO II

Concorso interno per titoli ed esami

Articolo 5

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. Il bando di concorso indica il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, individuato tra i seguenti ed esplicitato nell'allegato 1:

- a) bio-chimico;
- b) energetico;
- c) costruzioni e impianti.

4. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 102 e 106, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Articolo 6

Prove di esame



Il Ministro dell'Interno

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, sulle materie, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, indicate nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte sulle materie, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, indicate nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A e al gruppo B, nonché sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:
 - a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
7. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle materie di cui all'allegato 1 sulle quali vertono le prove d'esame.

Articolo 7 Titoli

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i titoli di studio e le abilitazioni professionali, nonché l'anzianità di effettivo servizio secondo i punteggi di cui al comma 4.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
 - a) lauree universitarie ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 3,00
 - biotecnologie (classe L-02)
 - scienze biologiche (classe L-13)
 - scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25)
 - scienze e tecnologie chimiche (classe L-27)
 - scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29)
 - scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)
 - scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32)
 - scienze geologiche (classe L-34)
 - laurea universitaria conseguita al termine di un corso di laurea in ingegneria o in architettura (tutte le classi).
 - b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;



Il Ministro dell'Interno

- c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 4,00
- biologia (classe LM-06)
 - biotecnologie agrarie (classe LM-07)
 - biotecnologie industriali (classe LM-08)
 - biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-09)
 - fisica (classe LM-17)
 - scienze chimiche (classe LM-54)
 - scienze della natura (classe LM-60)
 - scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69)
 - scienze e tecnologie della chimica industriale (classe LM-71)
 - scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73)
 - scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74)
 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe LM-75)
 - scienze geofisiche (classe LM-79)
 - laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale in ingegneria e in architettura (tutte le classi).
- d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 2,00;
- e) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree di cui alla lettera a): punti 0,30;
- f) master universitario di I livello diversi da quelli di cui alla lettera e): punti 0,15;
- g) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,50;
- h) master universitario di II livello diversi da quelli di cui alla lettera g): punti 0,25;
- i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università, correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75;
- j) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 1,00;
- k) abilitazione professionale correlata al titolo di studio costituente requisito di partecipazione al concorso, oppure abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea.
4. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino a un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
5. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.



Il Ministro dell'Interno

6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

CAPO III Disposizioni comuni

Articolo 8 Commissione esaminatrice

1. Per ciascuna procedura concorsuale di cui ai Capi I e II, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante e individuati tra i docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o tra i professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati oppure alla pluralità degli ambiti tecnico-scientifici previsti dal bando, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Articolo 9 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, distinta per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della



Il Ministro dell'Interno

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, distinta per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 102, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I.

Articolo 10 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese

ALLEGATO 1
(articolo 1, commi 3 e 5; articolo 3, commi 2, 3 e 8;
articolo 5, comma 3; articolo 6, commi 2 e 7)

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME
DIFFERENZIATE PER AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO

	Bio-chimico	Energetico	Costruzioni e impianti
A	<ul style="list-style-type: none">• Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo• Tecnologie chimiche industriali	<ul style="list-style-type: none">• Fisica• Fisica ambientale	<ul style="list-style-type: none">• Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro• Progettazione, costruzioni e impianti
B	<ul style="list-style-type: none">• Chimica analitica e strumentale• Chimica organica e biochimica	<ul style="list-style-type: none">• Meccanica, macchine ed energia• Tecnologie meccaniche di processo e prodotto	<ul style="list-style-type: none">• Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti elettrici ed elettronici, civili e industriali• Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti termici e idraulici, civili e industriali